

# L'escussione della garanzia provvisoria opera solo per l'aggiudicatario

Scritto da Interdata Cuzzola | 30/12/2021

L'escussione della garanzia provvisoria può operare solo nei confronti dell'aggiudicatario e non anche degli altri concorrenti: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 15 dicembre 2021, n. 8367.

Secondo i giudici, tale principio è facilmente desumibile dall'art. 93, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui la garanzia provvisoria *“copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [...]”*.

Né in senso contrario può invocarsi la previsione in materia di avvalimento, contenuta nell'art. 89, comma 3, terzo periodo, (*“Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia”*), trattandosi di una disposizione di carattere speciale, la quale attesta, semmai, l'inesistenza di una analoga previsione di carattere generale.